

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5084 del 05/11/2019
Oggetto	Ditta GALVANICA NOBILI S.r.l., Via Cà Bonettini n. 140, Marano sul Panaro (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5249 del 05/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **GALVANICA NOBILI S.R.L.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI, SITA IN VIA CA' BONETTINI n. 140 IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MO) (RIF. INT. N. 2 / 00344190368)
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;

richiamata la **Determinazione n. 230 del 18/01/2019** di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Galvanica Nobili S.r.l., avente sede legale in Via Ca' Bonettini n. 140 in comune di Marano sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore;

richiamato il nulla osta **prot. n. 113838 del 18/07/2019** relativo a modifiche non sostanziali che non hanno richiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta il 16/09/2019 tramite il Portale AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 142653 del 16/09/2019, successivamente integrata con la documentazione trasmessa mediante il medesimo Portale AIA il 14/10/2019, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 168402 del 31/10/2019, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti nell'**installazione di una nuova vasca di cromatura**, di superficie pari a 0,3 m² e capacità pari a **0,125 m³**, da destinare in via esclusiva a lavorazioni per il settore biomedicale, che richiedono un livello di qualità molto elevato, particolare cura nella logistica del materiale, nella conservazione dei dati e nella tracciabilità dei processi, nella pulizia dei locali, dei processi, dei particolari trattati e del loro imballaggio e identificazione.

L'installazione ha carattere "sperimentale", ovvero si tratta di un impianto di prova per verificare la fattibilità del materiale e la pre-industrializzazione del processo; un eventuale esito positivo permetterà di dare vita ad un impianto specifico.

La nuova vasca non sarà collocata nell'area di cromatura, ma nel locale che attualmente ospita l'impianto di depurazione (che a sua volta sarà spostato in zona adiacente la cromatura); si tratta di un locale chiuso, protetto dal passaggio di carrelli che possano accidentalmente colpire la vasca.

Il tipo di processo che sarà svolto è identico a quello delle vasche di cromatura già esistenti.

La vasca sarà sottoposta ad aspirazione e gli effluenti gassosi, del tutto identici a quelli già prodotti dalle altre vasche di cromatura, saranno convogliati all'impianto di abbattimento ad umido a servizio dell'emissione in atmosfera **E1**, senza variazioni dal punto di vista qualitativo; inoltre, non ci saranno variazioni apprezzabili dal punto di vista quantitativo e non sarà necessario modificare la portata massima già autorizzata per E1, in quanto la nuova vasca ha dimensioni significativamente inferiori rispetto alla vasca esistente (0,125 m³ a fronte di 2,3472 m³, corrispondente al 5,32%).

Il gestore sottolinea che:

- l'aumento di volumetria delle vasche di trattamento è trascurabile (corrisponde allo **0,25%** del volume già autorizzato, 48,3 m³), per cui la modifica si configura come non sostanziale;
- la nuova vasca è in PVC, fuori terra, incastonata in un mobile, con struttura solida e antiribaltamento. Il locale in cui sarà collocata è provvisto di un pozzetto per la raccolta di eventuali sversamenti, che conduce alle acque di lavaggio;
- non si prevedono aumenti significativi nel consumo di materie prime, in quanto è necessaria solo una minima quantità di anidride cromica per alimentare la vasca;
- non si prevede un aumento rilevante dei consumi idrici e di energia elettrica, in considerazione delle ridotte dimensioni della vasca e del materiale da lavorare (al massimo 10 cm di lunghezza);
- le analisi di autocontrollo eseguite sulle emissioni di cromatura evidenziano normalmente concentrazioni degli inquinanti significativamente inferiori ai valori limite;
- diverse sono le precauzioni che verranno prese per ridurre al minimo gli impatti ambientali della nuova vasca e per la sicurezza degli ambienti di lavoro:
 - utilizzo di un prodotto specifico antifumo nel bagno galvanico, che riduce al minimo le esalazioni di sali di cromo, grazie al quale le concentrazioni di cromo normalmente rilevate nelle analisi risultano ai limiti della rilevabilità (circa 100 volte inferiori al limite prescritto);
 - aspirazione localizzata;
 - chiusura con coperchio rigido durante il processo di deposizione;
- il sito aziendale non rientra tra le aree critiche per la qualità dell'aria identificate dal PAIR 2020, anche grazie alla minima concentrazione industriale e alle normali condizioni meteorologiche;

- non si prevedono variazioni della tipologia di rifiuti prodotti dalla fase di cromatura, né della quantità, in quanto il materiale lavorato non necessiterà di protezioni che contribuiscano alla produzione del rifiuto EER 08.04.09. Invece, ci sarà un aumento della produzione di fanghi di scarto della cromatura rispetto a quanto attualmente prodotto dalla volumetria totale delle vasche, ma tale aumento sarà trascurabile.

Per la modifica proposta è stato svolto il procedimento di **valutazione preliminare dell'assoggettabilità a VIA (screening)** ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018, in esito al quale la Regione Emilia Romagna si è espressa col prot. n. 0602171 del 18/07/2019, nel quale è riportato che *“si ritiene che la modifica del progetto riguardante la realizzazione di una vasca sperimentale di cromatura, di dimensioni minime, per il settore biomedicale rientri nella tipologia di cui all'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa **non necessita** di essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening)”*;

dato atto che il 04/09/2019, con successiva integrazione del 27/09/2019, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che l'introduzione della nuova vasca di cromatura per particolari biomedicali non modificherà nella sostanza il ciclo produttivo aziendale;

dato atto che l'incremento della volumetria delle vasche di trattamento conseguente all'installazione della nuova vasca (+**0,125 m³**) risulta ampiamente inferiore alla soglia di 30 m³ prevista al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (+**0,42%**), nonché ampiamente inferiore al 50% della volumetria attualmente autorizzata (+**0,26%** rispetto agli attuali 48,3 m³) e pertanto, ai sensi di quanto previsto dalla V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/20085/187404 citata in premessa, la modifica proposta si configura come **non sostanziale**;

dato atto che l'intervento proposto non comporta alcuna variazione per quanto riguarda il consumo di gas metano, gli scarichi idrici e l'impatto acustico aziendale;

preso atto del fatto che l'installazione della nuova vasca non modifica in alcun modo la tipologia di materie prime utilizzate e di rifiuti prodotti, dal momento che il tipo di trattamento a cui sarà destinata è lo stesso già svolto nelle vasche di cromatura esistenti;

preso atto del fatto che, in considerazione delle limitate dimensioni della vasca di nuova installazione e del materiale da lavorare:

- il fabbisogno di anidride cromica aumenterà in misura minima;
- i consumi idrici e di energia elettrica non aumenteranno in maniera rilevante;

valutato positivamente il fatto che la vasca di nuova installazione sarà dotata di aspirazione localizzata e sarà mantenuta chiusa con coperchio rigido durante il processo di depurazione, nonché il fatto che il bagno sarà additivato da un prodotto specifico antifumo per ridurre al minimo le esalazioni di sali di cromo;

valutato positivamente il fatto che le analisi di autocontrollo eseguite sulle emissioni in atmosfera a servizio del trattamento di cromatura evidenzino normalmente concentrazioni di inquinanti significativamente inferiori ai limiti massimi autorizzati;

preso atto del fatto che gli effluenti gassosi derivanti dalla nuova vasca saranno convogliati all'impianto di abbattimento ad umido già a servizio del punto di emissione in atmosfera esistente **E1**, senza necessità di variare la portata massima autorizzata per tale emissione, in considerazione delle limitate dimensioni della nuova vasca rispetto a quella esistente. A questo proposito:

- si confermano i parametri di funzionamento già autorizzati, nonché gli autocontrolli già prescritti;
- si ritiene opportuno richiedere al gestore di eseguire un **autocontrollo straordinario su E1** in corrispondenza dell'attivazione della nuova vasca, al fine di verificare il rispetto dei valori limite di portata e di concentrazione massima degli inquinanti nel nuovo assetto;

valutato positivamente il fatto che la nuova vasca sarà fuori terra e sarà collocata in un locale chiuso, presidiato da un pozzetto di raccolta di eventuali sversamenti, per il loro invio alla rete di raccolta delle acque di lavaggio;

preso atto del fatto che l'installazione della nuova vasca richiederà lo spostamento dell'impianto di depurazione a resine nella zona adiacente la cromatura e non rilevando criticità a tale riguardo;

preso atto del fatto che, in base alle conclusioni del procedimento di valutazione preliminare dell'assoggettabilità a VIA (screening) la modifica proposta non richiede di essere sottoposta in via preliminare alla procedura di Screening;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dott. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di stabilire** che, al fine della valutazione di eventuali successive modifiche, i dati di riferimento sono i seguenti:
 - potenzialità autorizzata al rinnovo AIA (Determinazione n. 208 del 07/06/2012): 48,3 m³;
 - modifica non sostanziale AIA – presente provvedimento: **aumento di 0,125 m³** (pari allo **0,26%** della precedente potenzialità e al **0,42%** della soglia di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06);
- **di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 230 del 18/01/2019** a Galvanica Nobili S.r.l., avente sede legale

in Via Ca' Bonettini n. 140 a Marano sul Panaro (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento superficiale di metalli mediante processi elettrolitici sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1 della Determinazione di AIA è **sostituito dal seguente**:

- la presente autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività di trattamento di superficie di metalli mediante processi elettrolitici (punto 2.6 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) con vasche di trattamento di volumetria totale pari a **48,425 m³** (per il calcolo sono stati utilizzati la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 13/07/2004 e il parere della Regione Emilia Romagna alla Provincia di Reggio Emilia prot. 05/99389 del 22/11/2005);

b) il secondo paragrafo della sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" è **sostituito dal seguente**:

L'AIA è richiesta per una volumetria totale delle vasche di trattamento pari a **48.425 m³** (per il calcolo sono stati utilizzati la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 13/07/2004 e il parere della Regione Emilia Romagna alla Provincia di Reggio Emilia prot. 05/99389 del 22/11/2005).

c) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico", la descrizione dell'assetto impiantistico per la fase "*Cromatura*" è **sostituita dalla seguente**:

Nel sito sono presenti n. 6 vasche di cromatura, per un volume totale di 48,3 m³; a seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a settembre 2019, sarà installata n. 1 vasca di cromatura aggiuntiva, dedicata in via esclusiva a lavorazioni per il settore biomedicale, con volume di 0,125 m³. Pertanto, la volumetria totale delle vasche di cromatura salirà a 4,425 m³:

n° vasca	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	capacità
vasca n° 1	1	2	1,4	2,8
vasca n° 2	1,08	2,48	2,4	6,4
vasca n° 3	1,08	2,48	2,4	6,4
vasca n° 4	1,08	2,48	3,4	9,1
vasca n° 5	1,08	2,48	4,4	11,8
vasca n° 6	1,08	2,48	4,4	11,8
vasca biomedicale	0,3 m²		0,417	0,125
totale				48,425 m³

d) alla sezione D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto**:

- In corrispondenza dell'attivazione dell'attività di cromatura nella nuova vasca dedicata al settore biomedicale, il gestore dovrà eseguire un **autocontrollo straordinario** sul punto di emissione in atmosfera **E1**, al fine di confermare il rispetto dei valori limite di portata e di concentrazione massima degli inquinanti; inoltre, dovrà trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Marano sul Panaro una **copia del relativo certificato di analisi entro 30 giorni** dall'esecuzione dell'autocontrollo.

e) il punto 1 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 vasca di cromatura n.1 + <u>vasca biomedicale</u>	PUNTO DI EMISSIONE E2 – vasca di cromatura n.2	PUNTO DI EMISSIONE E3 – vasca di cromatura n.3
Messa a regime	---	a regime *	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	2.050	1.620	1.620
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)	2	2	2
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 ; EPA Method 29	0,5	0,5	0,5
Impianto di depurazione	---	Abbattitore ad umido	Abbattitore ad umido	Abbattitore ad umido
Frequenza autocontrolli	---	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>

* si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E4 – vasca di cromatura n.4	PUNTO DI EMISSIONE E5 – vasca di cromatura n.5	PUNTO DI EMISSIONE E6 – vasca di cromatura n.6
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	2.050	2.100	2.050
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	24	24
Acido solforico e suoi sali (espressi come H ₂ SO ₄) (mg/Nm ³)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM25/08/00: campionamento in soluzione acquosa ed analisi in cromatografia ionica) NIOSH 7903 (Campionamento su fiala gel di silice e analisi in cromatografia ionica)	2	2	2
Cromo e suoi composti (espressi come Cr) (mg/Nm ³)	UNI EN 14385:2004 ; ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,5	0,5	0,5
Impianto di depurazione	---	Abbattitore ad umido	Abbattitore ad umido	Abbattitore ad umido
Frequenza autocontrolli	---	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>	<i>semestrale (portata, H₂SO₄, Cr)</i>

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 – riscaldamento vasche	PUNTO DI EMISSIONE E11 – rettifiche	PUNTO DI EMISSIONE E12 – lucidatura 1 (n.2 macchine)
Messa a regime	---	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	75	11.020	3.600
Altezza minima (m)	---	10	10	10
Durata (h/g)	---	24	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	---	10	10
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Sistema filtrante ad umido (con emulsione di olio lubrorefrigerante)
Frequenza autocontrolli	---	---	annuale (portata, polveri)	annuale (portata, polveri)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E13 – lucidatura 2 (n.6 macchine)	PUNTO DI EMISSIONE E14 – saldatura
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	UNI EN ISO 16911:2013 ; UNI 10169:2001	4.400	1.100
Altezza minima (m)	---	10	6
Durata (h/g)	---	8	1 h/mese
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	UNI EN 13284-1:2003 ; UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ; ISO 9096	10	10
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	UNI EN 14792:2006 ; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ; UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico ; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	---	5
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	UNI EN 15058:2006 CO ; ISO 12039:2001 ; UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	---	10
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	annuale (portata, polveri)	---

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 230 del 18/01/2019**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 230 del 18/01/2019, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Galvanica Nobili S.r.l. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Marano sul Panaro, nonché al Comune di Marano sul Panaro;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.